CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 7 del 22.05.2017

OGGETTO: RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE SUL T.F.R. – DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 23.05.2008, n. 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

VISTO lo statuto del Consorzio di bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione 15.12.2008, n. 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n. 25917/VII.7.5 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore Generale ai

sensi dell'art. 26, punto 2), dello Statuto consortile;

VISTO l'accordo nazionale 30 marzo 1983 e successive modifiche che prevede, per i dipendenti consorziali con almeno otto anni di servizio presso lo stesso Consorzio, la possibilità di ottenere una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione dal rapporto alla data della richiesta;

PRESO ATTO che hanno presentato domanda di anticipazione sul trattamento di fine rapporto i sottoelencati dipendenti:

- assunto in data 18.07.1991, con una anzianità di servizio di anni 25, mesi 9 e giorni 12, ha presentato con nota protocollo n. 59 del 04.01.2017 allegata in copia domanda di anticipazione sul t.f.r. per estinzione del mutuo per la costruzione della prima casa di abitazione ai sensi dell'art. 4, lett. e);
- assunto in data 05.01.1984, con una anzianità di servizio di anni 33, mesi 2 e giorni 25, ha presentato con nota protocollo 2078 del 16.02.2017 allegata in copia domanda di anticipazione sul t.f.r. per acquisto della prima casa di abitazione ai sensi dell'art. 4, lett. d);

RICHIAMATO l'art. 3 dell'accordo 30 marzo 1983, come modificato dai successivi accordi 24.04. 1985, 11.07.2000 e 10.11.2008, il quale stabilisce che "le richieste degli aventi diritto sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento dei dipendenti con almeno otto anni di anzianità e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti";

CONSIDERATO che il numero complessivo dei dipendenti del Consorzio di bonifica della Nurra di Sassari – tutti aventi diritto all'anticipazione sul t.f.r. – risulta essere al 30 aprile 2017 di 48 unità e che, pertanto, può essere soddisfatta una richiesta di anticipazione;

RILEVATO

- che, secondo quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo nazionale 30 marzo 1983, nell'accoglimento delle richieste di anticipazione i Consorzi devono seguire il seguente ordine di priorità:
- a) interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità;
- b) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi sul quale grava un provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente, o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
- c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente senza familiari conviventi sul quale grava un provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto;
- d) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lett. b); che l'alloggio da acquistare sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro; che l'interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;
- e) costruzione di prima casa di abitazione nella stessa ipotesi di cui alla precedente lett. d);
- f) costruzione in cooperativa di prima casa di abitazione nelle stesse ipotesi di cui alla precedente lett. d);
- g) ristrutturazione della prima casa di abitazione, necessaria a rendere la medesima idonea alle esigenze abitative del nucleo familiare del dipendente;
- h) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per i figli;
- i) spese sanitarie per terapie ed interventi anche per i familiari a carico non rientranti nella lett. a):
- I) spese per il sostentamento dei lavoratori durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione.

RITENUTO

di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1.- di approvare la graduatoria delle domande di anticipazione sul t.f.r. come previsto dall'accordo 30 marzo 1983, secondo il seguente ordine:



- 2.- di trasmettere all'E.N.P.A.I.A. (Ente nazionale previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura) la presente determinazione;
- 3.- di inviare il presente atto all'Area amministrativa, Settore affari generali e personale e Settore ragioneria.

IL DIRETTORE GENERALE F.to: Dott. Ing. Franco Moritto)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione nell'Albo del Consorzio per giorni quindici consecutivi dal 2 4 MAG 2017

> IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA F.to: Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Copia conforme all'original

Il Direttore Conerale

(Dott. Ing. France MORITTO

RST/rst